

«Obiezione diritto inviolabile»

Il Comitato nazionale per la bioetica ribadisce il divieto di imporre comportamenti «contrari alla coscienza»

DA ROMA **PIER LUIGI FORNARI**

La sfida posta dalle nuove frontiere della scienza e della biomedicina allo Stato costituzionale e pluralista è raccolto da un documento del Comitato nazionale per la bioetica sull'obiezione di coscienza diffusori. Il documento, come è stato già precisato dal vicepresidente del Cnb Lorenzo D'Avack, «è stato esaminato da un punto di vista generale» senza limitarsi a campi in cui sono già in vigore leggi, come quelle sull'aborto o sulla procreazione medicalmente assistita. Il testo è stato approvato praticamente all'unanimità, con un solo voto contrario, quello di Carlo Flamigni, che però si è astenuto sulle conclusioni. «Si tratta di evitare - afferma tra l'altro il documento redatto da un gruppo di lavoro coordinato da Andrea Nicolussi, ordinario di Diritto civile all'Università Cattolica - di imporre obblighi contrari alla coscienza strumentalizzando chi esercita una professione». Nelle conclusioni si afferma che l'obiezione di coscienza in bioetica «è costituzionalmente fondata, con riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo». Nel sottolineare che essa «va esercitata in modo sostenibile», si ribadisce che è «un diritto della persona e un'istituzione democratica necessaria a tenere vivo il senso della problematicità riguardo ai limiti della tutela dei diritti inviolabili». Il parere evidenzia peraltro che quando si riferisce a un'attività professionale, essa «concorre a impedire una definizione autoritaria» data per legge delle «finalità proprie» di quella attività. «La tutela dell'obiezione per la sua stessa sostenibilità nell'ordinamento

giuridico - si aggiunge - non deve limitare né rendere più gravoso l'esercizio dei diritti riconosciuti per legge né indebolire i vincoli di solidarietà derivanti dalla comune appartenenza sociale». Il Cnb raccomanda che la legge preveda «misure adeguate a garantire l'erogazione dei servizi, eventualmente individuando un responsabile degli stessi». L'esercizio di questo diritto fondamentale deve essere disciplinato in modo tale «da non discriminare né gli obiettori né i non obiettori e quindi non far gravare sugli uni o sugli altri, in via esclusiva, servizi particolarmente gravosi o poco gratificanti». Allo scopo si chiede «la predisposizione di un'organizzazione delle mansioni e del reclutamento», che «può prevedere forme di mobilità del personale e di reclutamento differenziato, in modo da equilibrare sulla base dei dati disponibili il numero degli obiettori e dei non obiettori». Si indica anche la strada anche di controlli «a posteriori» per accertare che l'obiettore non svolga attività incompatibili con la sua scelta dichiarata. Sono da evitare però processi alle intenzioni a priori che mortificano la sua libertà. Il parere insomma evidenzia in ogni modo l'«esigenza di rispetto dei principi di legalità e di certezza del diritto», e dei diritti spettanti ai cittadini. Nella parte riservata all'analisi morale si chiarisce che l'obiezione non si basa su una mera opinione soggettiva, ma su di un valore «rincoscibile e comunicabile». Da un punto di vista giuridico essa viene distinta nettamente da qualsiasi forma di "sabotaggio" di leggi in vigore, ma anche dalla disobbedienza civile e dalla resistenza al potere. Su un piano più generale si osserva che tale istituto segna «una profonda

revisione» della cultura giuridica avvenuta dopo Auschwitz. Nel caso della difesa della vita o della salute il valore richiamato dal medico obiettore rappresenta in effetti una diversa interpretazione del valore protetto dalla Costituzione rispetto a quanto avviene nella legge approvata a maggioranza. La legittimità della obiezione testimonia quindi che il diritto costituzionale più aggiornato «accetta uno spazio critico nei confronti delle decisioni della maggioranza», proprio perché i principi richiamati sono presenti nella stessa Carta fondamentale dello Stato. L'obiezione di coscienza assume, inoltre, un peculiare rilievo «quando è invocata da un soggetto nell'esercizio di un'attività professionale», come risulta dai codici deontologici. In quello dei medici si afferma che l'esercizio della professione è fondato «sulla libertà e sull'indipendenza», «diritto inalienabile del medico», che qualora gli «vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona assistita». Principi richiamati nel giuramento professionale. Il parere esamina anche il fenomeno del continuo spostamento dei terreni di applicazione dell'etica, osservando che l'agire del medico regredisce dal trattamento chirurgico alla prescrizione del farmaco, o nel caso del farmacista alla somministrazione di esso. Questione che non riguarda solo i farmaci abortivi, tema già trattato dal Cnb, ma anche quelli letali illeciti in Italia, ma ammessi in altri Paesi. La complessità della

questione secondo il Comitato suggerisce l'intervento degli ordini professionali per definire coloro che sono legittimati a esercitare l'obiezione. Ma considerando anche i casi in cui tale diritto non è riconosciuto, il parere osserva che «finché l'ordinamento ha la forza di ammettere l'obiezione mantiene un certo equilibrio; quando invece non è riconosciuta o gli obiettori vengono discriminati la legalità si riveste nuovamente del carattere autoritario», come Creonte nell'Antigone di Sofocle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'esercizio di attività professionali come quella medica la decisione di obiettare «concorre a impedire una definizione autoritaria» della legge

il fatto

Nell'atteso parere reso noto ieri, l'organismo consultivo del governo parla di una «istituzione democratica necessaria a tenere vivo il senso» dei «limiti», una pratica «costituzionalmente fondata» che va «esercitata in modo sostenibile»

LE ASSOCIAZIONI

«UNA SCELTA NON RIDIMENSIONABILE»

«**G**rande soddisfazione» per il documento del Cnb è espressa da **Vincenzo Saraceni**, presidente dei medici cattolici (Amci): «Questo parere, con l'attento equilibrio tra istanze diverse, conferma una linea da noi sempre sostenuta: l'obiezione di coscienza non è un diritto alienabile e nessuno può essere indotto a fare qualcosa contro la sua coscienza». «L'obiezione di coscienza rappresenta una testimonianza laica a favore di una verità più grande e maggiormente vincolante rispetto a quanto una legge positiva possa definire» dichiara **Lucio Romano**, presidente Scienza & Vita: «È il riconoscimento di valori non riducibili ed esige la salvaguardia da penalizzazioni». Parere «certamente positivo» anche per **Carlo Casini**, presidente del Movimento per la Vita: «Sarebbe stato grave se si fosse tentato di ridurre gli spazi dell'obiezione di coscienza. Quando sono in gioco valori alla base di un ordinamento, l'obiezione non è una questione "individualista" ma il mezzo attraverso cui si consolida il diritto alla vita». Consenso anche da parte di **Piero Uroda**, presidente dei farmacisti cattolici (Ucfi): «È riconosciuto il principio per cui, quando l'obiezione si basa su diritti fondativi, è ammesso il diritto di astenersi dall'osservanza della legge». **Emanuela Vinai**

CONSIGLIO D'EUROPA

«Gli Stati varino regole chiare»

Per la tutela dell'obiezione di coscienza c'è anche un importante intervento di rilievo europeo: il 7 ottobre 2010 l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, su iniziativa di Luca Volonté (Ppe), approvò una risoluzione nella quale si sancisce l'intangibilità del diritto all'obiezione. «L'assemblea – si legge nel testo – invita gli Stati membri a sviluppare regolamenti ampi e chiari che definiscano e regolino l'obiezione di coscienza in rapporto con la salute e i servizi medici, che garantiscano il diritto all'obiezione di coscienza in relazione alla partecipazione nella procedura in questione». Nel corso del dibattito precedente il voto, a spiegare l'efficienza della tutela italiana all'obiezione era intervenuta Eugenia Roccella, allora sottosegretario alla Salute.

LE CIFRE DELL'OBIEZIONE IN ITALIA

| | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ginecologi | 70,7% | 71,5% | 70,5% | 69,2% | 58,7% |
| Anestesisti | 51,7% | 52,6% | 52,3% | 50,4% | 45,7% |
| Personale non medico | 44,4% | 43,3% | 40,9% | 42,6% | 38,6% |

Fonte: Relazioni annuali al Parlamento del Ministero della Salute

l'analisi

**Più obiettori, meno tempi di attesa
 Smentito chi grida al «sabotaggio» della 194**

Il parere del Cnb sull'obiezione di coscienza non affronta specificamente il tema dell'aborto. Ma in una postilla aggiunta al documento redatta da Assuntina Morresi, docente di Chimica fisica all'Università di Perugia e componente del Comitato, sulla base dei dati del ministero della Salute, si evidenzia come non esiste nessuna correlazione fra numero di obiettori e i tempi di attesa per l'interruzione volontaria della gravidanza. «In alcune regioni infatti all'aumentare degli obiettori di coscienza diminuiscono i tempi di attesa delle donne, e, viceversa – scrive la studiosa – in altre regioni al diminuire del numero di obiettori aumentano i tempi di attesa, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare». Nel Lazio infatti la percentuale dei ginecologi obiettori del 2006 al 2009 è salita dal 77,7 al 80,2% e i tempi di attesa sono diminuiti (aumentano dal 47,8 al 54% le donne che aspettano "poco", meno di 14 giorni, e calano dal 17,2 al 13,3% quelle che aspettano "molto" da 22 a 28 giorni). Un andamento analogo si ha in Piemonte. In Umbria gli obiettori, invece, calano in tre anni dal 70,2 al 63,3%, ma le donne che aspettano "poco" diminuiscono dal 51 al 40%, e quelle che aspettano "molto" aumentano dal 13,3% al 19. In Lombardia accade lo stesso. In complesso in Italia gli obiettori aumentano dal 69,2 al

70,7% e anche le donne che aspettano meno crescono di percentuale dal 56,7 al 59,3%. Ciò si spiega col fatto che già oggi è possibile per l'organizzazione sanitaria attuare forme di mobilità del personale e di reclutamento differenziato, ad hoc. «Eventuali forme di reclutamento a tempo indeterminato – osserva la componente del Cnb – riservate a non obiettori, quindi, ammesso che la normativa le consenta, non potrebbero garantire il servizio, in quanto non potrebbero obbligare un medico o un operatore sanitario, assunto in quanto non obiettore, a rimanere per sempre tale». D'altra parte sono anche alcune delle organizzazioni che contestano le modalità di attuazione dell'obiezione di coscienza per la 194 a confermare che il problema è innanzitutto organizzativo. In una recente conferenza stampa sulla situazione in Lazio, infatti, la Laiga (Libera Associazione Italiana dei Ginecologi per l'applicazione della legge 194) ha dichiarato fra l'altro: «Con il ricorso a medici convenzionati esterni e medici a gettone l'obiezione scende all'84%, dato comunque più grave dell'80,2% riferito dal ministro della Salute, che non considera nella sua relazione il fatto che una parte dei non obiettori in realtà non esegue l'interruzione volontaria della gravidanza». (P.L.F.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

